

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1975** (ECLI:IT:COST:1975:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **05/12/1974**; Decisione del **20/03/1975**

Deposito del **25/03/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7736**

Atti decisi:

N. 75

ORDINANZA 20 MARZO 1975

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 88 del 2 aprile 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Bianchi Daniele ed altro, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di corruzione di minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla persona offesa è irrevocabile;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 216 del 9 luglio 1974 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio in esame non vengono proposti né sussistono motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, proposta con ordinanza del 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 9 luglio 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.